



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 20/03/2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 10638/2016 R.G.

tra

DE ROSA CIRO nato il 06.02.1953 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TAIS GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliato come in atti

opponente

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI NOLA MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliato come in atti

opposto

nonchè

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, che agisce anche in qualità di mandatario della SCCI Spa con sede in Roma rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione estratto di ruolo

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'istante in epigrafe indicato - premesso che in data 18.11.2016 a seguito di accesso presso gli sportelli della Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. veniva a conoscenza di cartelle di pagamento relative a contributi Inps per gli anni dal 1994 al 2009 per un totale di euro 14.192,92 - deduceva l'omessa notifica delle cartelle ed in ogni caso, pur riconoscendosi la notifica delle stessi alle date

indicate negli estratti di ruolo, era comunque maturata la prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare prescritto il diritto a riscuotere i crediti previdenziali per il decorso del tempo stabilito dalla legge, con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Resistono al ricorso l'Inps e l'Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. come da memorie in atti.

Il Tribunale osserva.

Va, preliminarmente rilevato che il ricorrente impugna l'estratto di ruolo relativo alle seguenti cartelle esattoriali: n.07120030010526170000, n.07120040008117554000, n. n.07120050027536038000; n. 07120080252296965000; n.07120090023354909000;n.07120090060345352000;n. 07120090117582913000 n.07120100069249475000.; n07120100120924929000.; n.07120100137543625000; n.07120110018034055000; n.07120110089025306000 n. 071 2008 0158436719000 relative al mancato pagamento di contributi I.V.S., anni 1994, 2000, 2001, 2002, 200, 2007, 2008, 2009 e 2010.

Ebbene, è fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dai resistenti.

Il Tribunale presta adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (cfr. Cass. 01.03.2019 n.6166; Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016) nel caso in cui, come quello di specie, l'opponente non contesti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

Va premesso che l'estratto di ruolo è la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.

Innanzitutto, deve rilevarsi che la pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 19704 del 02/10/2015, resa in materia tributaria - secondo la quale il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo - presuppone che la cartella esattoriale sia stata non notificata o invalidamente notificata e, pertanto, della sua esistenza, l'istante sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo.

In tale ipotesi, infatti, si è in presenza di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare l'impugnabilità dell'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo.

Invece, nel caso in cui, la cartella sia stata ritualmente notificata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa.

La carenza di interesse ad agire sussiste anche in relazione all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - in base alla quale possono farsi valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo, in particolare, la prescrizione -considerato che l'azione ex art. 615 c.p.c. presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che difetta nel caso di opposizione ad estratto di ruolo, ove, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, è ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva (cfr. Cass. 01.03.2019 n.6166 Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n.6034 del 9/3/2017).

Nel caso di specie, l'opponente non contesta la rituale notifica delle cartelle esattoriali- che, peraltro, emerge dalla relate di notifica prodotte dall'Agente della Riscossione in relazione alle quali alcun rilievo veniva formulato a verbale della prima udienza di discussione- bensì ,agisce, ai sensi dell'art.615 cpc per far valere, come dedotto in ricorso a pag 3, in via principale la prescrizione “ a prescindere dalla rituale notifica o meno delle cartelle”.

Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite vengono interamente compensate in ragione della novità delle questioni esaminate anche alla luce del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in S. M .C .V. addì 20/03/2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)